



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante “Disciplina delle bombole per metano”;

VISTA la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante “Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che, tra l'altro, istituisce l'Acquirente unico S.p.A.”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 62-*bis*, comma 1, che attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attività previste dalla legge n. 640 del 1950, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 62-*bis* che precisa che le attività previste dalla legge n. 640 del 1950 possono essere svolte da Acquirente Unico S.p.A. mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole metano S.p.A. (nel seguito: SFBM) o di un suo ramo di azienda dedicato alle suddette attività e stabilisce che tutti gli oneri, anche finanziari, sono coperti mediante il contributo a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 145 del 1990;

VISTO, inoltre, il comma 5 del predetto articolo 62-*bis* che, al primo periodo, stabilisce che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.A., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente unico S.p.A. e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 2, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica i compiti spettanti allo Stato relativi alla “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema”, nonché quelli relativi alla predisposizione di “piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti”;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attività di gestione del Fondo bombole di cui alla legge n. 640 del 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, recante “Modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.A. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 maggio 2022, recante “Modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l’individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2021, n. 228;

CONSIDERATO che la competenza sulla “tutela della sicurezza del sistema energetico” rientra tra quelle della Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Dipartimento energia del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che il citato articolo 62-*bis*, al comma 1, nell’ottica del conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), affida ad Acquirente Unico S.p.A. anche le attività propedeutiche, conseguenti o correlate a quelle relative alla gestione delle bombole a metano per i trasporti e che, pertanto, appare opportuno prevedere, allo scopo di favorire il ricorso a fonti alternative nel settore dei trasporti, che la società medesima sia tenuta, entro un congruo arco temporale, a trasmettere al Ministero della transizione ecologica un aggiornamento del piano di SFBM che contempli anche le attività riferite allo sviluppo di bombole e serbatoi per autoveicoli alimentati a metano liquido e idrogeno;

RITENUTO opportuno prevedere possibili evoluzioni del sistema di controllo delle bombole, sia in relazione all’uso del gas naturale in forma liquida che all’uso dell’idrogeno in forma pura o miscelata al gas naturale;

VISTA la nota di ENI S.p.A. del 14 settembre 2022 con la quale, in riferimento a quanto stabilito dal ridetto articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020, è stata trasmessa al Ministero della transizione ecologica la perizia effettuata per conto della società medesima, che determina il valore economico di SFBM pari a 14,713 milioni di euro, al fine della cessione ad Acquirente Unico S.p.A.;

VISTA la nota di Acquirente Unico S.p.A. del 15 settembre 2022 con la quale è stata trasmessa al Ministero della transizione ecologica la perizia effettuata per conto della società medesima, che determina il valore economico di SFBM pari a 14,672 milioni di euro, al fine della cessione ad Acquirente Unico S.p.A.;

VISTA la nota di Acquirente Unico S.p.A. del 15 settembre 2022 con la quale, ai sensi del citato articolo 62-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, la società medesima ha trasmesso il piano industriale relativamente alle attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640;

decreta

Articolo 1 (Oggetto)

1. In attuazione dell’articolo 62-*bis*, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce gli indirizzi in base ai quali Acquirente Unico S.p.A. esercita le attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 62-*bis*, nonché la data entro la quale diviene effettiva l’operatività della società medesima e a partire dalla quale quest’ultima subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

Articolo 2

(Modalità di rimborso del capitale dei prestiti relativi all'acquisizione della SFBM)

1. Per il rimborso della quota capitale dei prestiti contratti da Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell'acquisizione della partecipazione in SFBM ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, SFBM medesima ricorre, anche congiuntamente, alle seguenti modalità:
 - a) operazioni di rimborso del capitale proprio, secondo le modalità previste dal Codice Civile, in via preferenziale con passaggio di capitale a riserve disponibili e successiva graduale distribuzione delle riserve stesse ad Acquirente Unico S.p.A., nella misura strettamente necessaria al rimborso dei finanziamenti;
 - b) erogazione annuale dei dividendi relativi all'utile di esercizio, nella misura percentuale, da applicare al valore della partecipazione in SFBM, composta da una componente variabile pari al rendimento annuale del BTP decennale *benchmark* come rilevato dalla Banca d'Italia, a cui sommare una quota fissa, pari all'1 per cento su base annua.
2. I flussi di cassa in entrata risultanti dalla distribuzione di dividendi da SFBM ad Acquirente Unico S.p.A., sia a titolo di utili che di riserve disponibili, non sono oggetto di redistribuzione.

Articolo 3

(Modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 62-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020)

1. Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata SFBM, esercita le attività di cui all'articolo 62-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo gli indirizzi seguenti:
 - a) assicurare un elevato grado di sicurezza del sistema di gestione delle bombole di metano per il settore dei trasporti, garantendone la tracciatura mediante il ricorso a sistemi di informatizzazione e digitalizzazione;
 - b) assicurare l'operatività del sistema di gestione delle bombole di metano per il settore dei trasporti attraverso la razionalizzazione del servizio di revisione delle bombole stesse, anche mediante il maggiore utilizzo delle strutture di proprietà della SFBM;
 - c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), in caso di affidamento a terzi del servizio di revisione delle bombole, ottimizzare le relative procedure competitive, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione e un costo efficiente del servizio medesimo;
 - d) ottimizzazione, anche a livello gestionale, dei servizi di trasporto delle bombole nell'ottica di assicurare l'efficienza dei costi generali del servizio di gestione delle bombole di metano;
 - e) efficientamento dei costi dei servizi amministrativi e gestionali della SFBM;
 - f) promuovere e realizzare investimenti negli stabilimenti di proprietà della SFBM al fine di incrementarne la produttività;
 - g) prevedere adeguate forme di copertura assicurativa mediante la stipula di contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilità civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole a copertura della responsabilità dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei trasportatori, dei distributori e degli utenti;
 - i) gestire il sistema di riscossione del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145 (nel seguito: Contributo) ed efficientamento del sistema di pagamento dei

soggetti terzi abilitati a svolgere le revisioni delle bombole di metano per conto della SFBM.

2. SFBM, al fine di attenersi agli indirizzi di cui al comma 1 nello svolgimento delle proprie attività, si dota di un numero idoneo di risorse umane e strumentali a valere sul Contributo, secondo un principio di efficienza e di minimizzazione dell'impatto sui Soggetti obbligati al versamento del Contributo medesimo.

Articolo 4

(Monitoraggio e gestione del pagamento del Contributo)

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della SFBM nello svolgimento delle attività oggetto degli indirizzi di cui all'articolo 3 nonché il rimborso dei prestiti finalizzati all'acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A., SFBM assicura la regolarità del versamento del Contributo da parte dei Soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 145 del 1990 (nel seguito: Soggetti obbligati), mediante un sistema di monitoraggio costante dei flussi.
2. SFBM gestisce le attività di incasso e sollecito dei crediti verso i Soggetti obbligati, valutando opportunamente gli stessi ed eseguendo nel proprio bilancio, ove necessario, svalutazioni contabili dei medesimi coperte mediante il Contributo.
3. Nel caso di crediti ritenuti a maggior rischio di restituzione, SFBM si avvale di forme di copertura di tipo assicurativo. Gli oneri ascrivibili a tali forme di copertura del rischio sono posti a carico del Contributo.

Articolo 5

(Gestione del magazzino)

1. SFBM, per le scorte di magazzino iscritte contabilmente alla voce "Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo", acquisite dal primo gennaio 2023, può addebitare il relativo controvalore, a titolo di acconto, ai Soggetti obbligati, entro i 12 mesi successivi al momento in cui gli acquisti stessi sono effettuati.
2. Con riferimento al controvalore delle "Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo", iscritte in bilancio al 31 dicembre 2022, SFBM è autorizzata ad addebitare il relativo importo, a quote costanti e a titolo di acconto, ai Soggetti obbligati, nei 7 anni successivi alla data medesima.
3. Dal primo gennaio 2023, gli scarti di bombole sono rilevati da SFBM a titolo definitivo tra i ricavi a conto economico, senza ulteriori addebiti nel valore del Contributo.

Articolo 6

(Alienazione di cespiti)

1. SFBM, per esigenze connesse al rimborso dei propri prestiti, può alienare cespiti ammortizzabili o altri beni simili e l'eventuale minusvalenza da realizzo è oggetto di copertura economica mediante il Contributo.

Articolo 7

(Modalità di determinazione del contributo posto a carico dei Soggetti obbligati)

1. La determinazione dell'ammontare del Contributo avviene, nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 62-*bis*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020, entro il 31 marzo di ciascun anno a partire dal 2023, fissando sia il contributo in acconto relativo all'anno in corso, sia quello a conguaglio relativo all'anno precedente.
2. Ai fini della determinazione del Contributo, i Soggetti obbligati comunicano alla SFBM, entro il 28 febbraio 2023, secondo le modalità operative definite dalla SFBM medesima, il quantitativo di gas naturale immesso in consumo nell'anno 2022 per il settore dei trasporti e successivamente comunicano, con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento, i quantitativi immessi in consumo nei singoli mesi di ogni anno successivo al 2022.
3. Ai fini della determinazione del Contributo, si tiene conto dei costi totali della SFBM, ai quali sommare la componente di remunerazione, calcolata in relazione al valore della partecipazione iscritta a bilancio di Acquirente Unico S.p.A., come previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Ai fini della determinazione del Contributo, Acquirente Unico S.p.A. trasmette al Ministero della transizione ecologica il *budget* di ciascun esercizio di SFBM entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il *budget* stesso e il pre-consuntivo di SFBM entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio annuale.
5. SFBM, per esigenze straordinarie e adeguatamente motivate, può aggiornare le previsioni dei costi e il proprio *budget*. In tal caso, Acquirente Unico S.p.A. trasmette tempestivamente al Ministero della transizione ecologica il *budget* aggiornato ai sensi del primo periodo, ai fini dell'adeguamento del Contributo.
6. Il Contributo viene fatturato da SFBM ai Soggetti obbligati con periodicità mensile.

Articolo 8

(Subentro nella gestione del fondo bombole metano)

1. Ai sensi dell'articolo 62-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la data entro la quale diviene effettiva l'operatività di Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata SFBM, nello svolgimento delle attività oggetto degli indirizzi di cui all'articolo 3 e a partire dalla quale Acquirente Unico S.p.A. subentra, mediante la controllata SFBM, nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 640 del 1950, è stabilita al primo gennaio 2023.
2. Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata SFBM, dal primo gennaio 2023 subentra nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 13 della legge n. 640 del 1950 e nei rapporti giuridici attivi e passivi della Gestione medesima e al 31 dicembre 2022 cessano le attività e le funzioni del Comitato Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il Comitato Gestione Fondo Bombole Metano approva il rendiconto finale della propria gestione al 31 dicembre 2022 e lo trasmette a SFBM nei successivi 30 giorni.
3. A cura della SFBM, le eventuali eccedenze tra attività e passività contabili della Gestione Fondo Bombole Metano, come risultanti dal rendiconto finale di cui al comma 2:
 - a) se positive, sono detratte in sede di successiva fatturazione del Contributo ai Soggetti obbligati;
 - b) se negative, sono portate in integrazione degli importi fatturati ai Soggetti obbligati a titolo di Contributo.

Articolo 9

(Estensione del perimetro operativo al comparto del GNL e alla filiera dell'idrogeno)

1. Entro il 31 dicembre 2025, nell'ottica di favorire il ricorso a fonti alternative nel settore dei trasporti, Acquirente Unico S.p.A. trasmette al Ministero della transizione ecologica un piano riguardante l'estensione del perimetro operativo delle attività di SFBM con riferimento allo sviluppo di bombole e serbatoi per autoveicoli alimentati a metano liquido e idrogeno. Gli indirizzi di cui all'articolo 3 possono essere integrati, sulla base del piano di cui al primo periodo, secondo le modalità previste dall'articolo 62-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Articolo 10

(Monitoraggio sulle attività e Piano industriale di SFBM)

1. Ogni 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2023, Acquirente Unico S.p.A. trasmette al Ministero della transizione ecologica una relazione sulle attività svolte da SFBM.
2. Acquirente Unico S.p.A. comunica tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni modifica o aggiornamento del Piano industriale di SFBM e gli indirizzi di cui all'articolo 3 possono conseguentemente essere modificati o integrati secondo le modalità previste dall'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. Fino all'efficacia del primo decreto ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 continua ad applicarsi, a titolo di acconto, il Contributo definito dal Comitato Gestione Fondo Bombole Metano per l'ultimo trimestre del 2022.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roberto Cingolani